

AVVISO

TRASPORTO – INTRODUZIONE - ESPORTAZIONE ARMI IN AREA PARCO

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese;

Preso atto delle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come da Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato, che le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e alle attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna e sia all'utenza esterna;

Premesso

- che ai sensi della lett. a) comma 3 dell'art. 11 della Legge 394/91 e ss.mm.ii., nel territorio del Parco è vietato in particolare “la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali”;
- che, ai sensi della lett. f) comma 3 dell'art. 11 della Legge 394/91 e ss.mm.ii., nel territorio del Parco è vietata “l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati”;
- che ai sensi della lett. f) comma 1 dell'art. 3 della Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese allegato al Decreto Istitutivo del Parco – D.P.R. 8 dicembre 2007 è vietata “l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

Considerato che per:

- a) **“Introduzione”**: si intende l'ingresso, ovvero l'immissione, ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati e mezzi di cattura;
- b) **“Trasporto”**: si intende il porto, il transito, ovvero l'attraversamento nel territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) **“Esportazione”**: si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) **“Armi”**: si intendono ogni specie, tipologia e classificazione di armi come tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc...);

tutto ciò premesso

SI AVVISA CHE

al fine dell'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura è necessario preliminarmente:

INOLTRE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI INTRODUZIONE, TRASPORTO ED ESPORTAZIONE D'ARMI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE L'APPOSITA MODULISTICA, DA INVIARE ALL'ENTE ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC:

parcoappenninolucano@pec.it

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Priore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Priore', is positioned below the typed name.

